

Il Piano Casa

Minacciosa prospettiva di disordine urbano

di Giovanni Losavio

Già dall'annunciato titolo del provvedimento è reso evidente che il fine unico del Piano è il rilancio dell'economia, che meramente strumentale è l'attività edilizia e che del tutto indifferenti sono la qualità del prodotto e i suoi effetti sull'ambiente urbano di vita, la sua utilità pubblica. E infatti la ripresa dell'attività edilizia è posta sopra ogni altro interesse, contro le norme e le misure dei piani regolatori, il disegno organico e razionale degli insediamenti. Indifferenti sono le destinazioni d'uso rimesse alla mera convenienza economica come è valutata dal mercato, senza neppure avvertire che sulle funzioni urbane sono misurati standard e servizi. La liberalizzazione è massima. Indiscriminati aumenti di volumi e sostituzioni edilizie che rischiano di cancellare anche quanto resta della nostra architettura rurale di tradizione e l'identità dunque dei paesaggi agrari. Contro ogni regola di buon andamento dell'amministrazione (articolo 97 Costituzione) nessun controllo preventivo è dato agli uffici tecnici comunali, basta la parola del progettista. Mentre si apre il mercato dei diritti edificatori liberamente commerciabili, perché trasferibili sono le quote di aumento di ogni singolo edificio. Si tratta in pratica, è stato detto senza enfasi, di un condono assicurato in via preventiva. In luogo di piani di recupero e riqualificazione, adeguatamente finanziati, delle più degradate periferie. Il rilancio dell'economia non si ferma davanti ai centri storici (dove è regola consolidata il divieto di sopraelevazione) e neppure davanti agli edifici monumentali, se entro un breve termine (30 giorni) la soprintendenza non avrà dimostrato "concretamente e motivatamente" le ragioni di incompatibilità dell'intervento. Ed elevato è il rischio che le soprintendenze non siano capaci, per obiettive carenze di mezzi, di rispettare quel termine e allora il silenzio varrà assenso. Disposizione questa palesemente incostituzionale perché l'interesse della "tutela" (che ha la più alta copertura nell'art. 9 Cost.) ne risulta subordinato – e cedente – di fronte alla prevalente esigenza di sollecita attuazione dell'intervento cui è affidato il compito impellente del rilancio dell'economia.

La via che è stata prescelta è quella appunto del "caso straordinario di necessità e urgenza" che legittima il Governo all'assunzione della potestà legislativa. Già lo avevamo motivato e dobbiamo ancora ripeterlo. L'attività edilizia, che si svolge nell'ambiente urbano e in ogni altro insediamento, attiene al "governo del territorio", dalla Costituzione affidato alla legislazione concorrente di stato e regioni e la potestà dello stato è limitata alla determinazione dei principi fondamentali della "materia". E principi fondamentali non possono essere dettati, funzionalmente, per decreto legge, mentre non son certo di principio le minute disposizioni del "piano". E perciò le regioni hanno lamentato l'indebita invasione di campo e la lesione della autonomia comunale (ai comuni è negata la facoltà di escludere da particolari zone del loro territorio l'applicazione del provvedimento).

Italia Nostra, allarmata, segnala alla responsabilità di istituzioni e forze politiche la minacciosa prospettiva di un grave disordine urbano, sul quale non può fondarsi una moderna razionale strategia di rilancio economico nell'effettivo interesse del paese.